

Normativa e prassi

Il nuovo “accertamento sintetico” punta al dialogo con i contribuenti

31 Luglio 2013

Nella selezione, si terrà conto esclusivamente di spese e dati certi, mentre non saranno considerate le spese per beni di uso corrente valorizzate con le medie Istat

Thumbnail
Image not found or type unknown

Dopo le modifiche alla disciplina dell'accertamento sintetico introdotte dall'**articolo 22** del DI 78/2010, che ha interamente riscritto i commi 4-8 dell'articolo 38 del Dpr 600/1973, e il **decreto** Mef del 24 dicembre 2012, che ha stabilito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche, con la **circolare n. 24/E** del 31 luglio arrivano le indicazioni operative dell'Agenzia delle Entrate sul nuovo strumento accertativo che intercetta le posizioni a maggior rischio di evasione.

A tale scopo, il Dm ha definito (tabella A) circa cento voci di spesa, connesse ai diversi aspetti della vita quotidiana e raggruppate in macro categorie (“Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature”, “Abitazione”, “Combustibili ed energia”, “Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa”, “Sanità”, “Trasporti”, “Comunicazioni”, “Istruzione”, “Tempo libero, cultura e giochi”, “Altri beni e servizi” e “Investimenti”), che vanno confrontate con i redditi indicati dal contribuente per riscontrare se la capacità di spesa dimostrata è in linea con quanto dichiarato.

La tabella individua le “spese certe” (che il contribuente potrà comunque contestare dimostrando, con prove certe e dirette, la loro errata imputazione o l'inesattezza delle informazioni in possesso dell'Amministrazione), le “spese per elementi certi” (per le quali il contribuente potrà dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, supportate anche indirettamente da documentazione, da cui si possa riscontrare l'inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa o la sua diversa imputazione), le spese per investimenti sostenute nell'anno e le informazioni relative alla quota di risparmio formatasi nell'anno.

Nella tabella, inoltre, sono evidenziate le “spese Istat”, determinabili cioè induttivamente sulla

base di valori medi rilevati dai dati dell'Istituto di statistica, per le quali il contribuente potrà utilizzare evidenze e argomentazioni logiche a sostegno di una diversa rappresentazione della situazione di fatto.

Riguardo alle principali spese riconducibili alle macro categorie, le modalità utilizzate per la loro quantificazione sono illustrate nell'ultima parte della circolare. Per esse, assume particolare rilevanza la fase del contraddittorio, soprattutto in riferimento alle "spese Istat".

La nuova disciplina

In primo luogo, va ricordato che il nuovo redditometro trova applicazione per i redditi relativi agli d'imposta a partire dal 2009.

La determinazione sintetica del reddito avviene mediante la presunzione che quanto speso nel periodo d'imposta è stato finanziato con redditi dello stesso periodo (articolo 38, comma 4). Il contribuente, tuttavia, ha ampia possibilità di provare che gli "acquisti" sono stati effettuati con redditi diversi, esenti, soggetti a ritenuta a titolo di imposta o legalmente esclusi dalla base imponibile. Per quanto riguarda il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva individuati dal Dm, questo è in funzione anche della composizione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza (comma 5).

Anche nella nuova disciplina è contemplata una "clausola di garanzia", in base alla quale l'accertamento sintetico è legittimo solo se lo scostamento tra reddito presuntivo e reddito dichiarato è superiore al 20% (comma 6). Lo scostamento va determinato sulla base del reddito complessivo dichiarato, per cui se questo è pari a 100, l'accertamento può scattare se il reddito accertabile è pari almeno a 121 ($100 + 20\% = 120$).

Nel "vecchio redditometro", invece, lo scostamento doveva essere del 25% e protrarsi per almeno due annualità; questa apparente minore rigidità, in realtà, era finalizzata a limitare le conseguenze di un accertamento che, diversamente dalla nuova metodologia, si fondava essenzialmente su elementi induttivi rappresentati dalla disponibilità di alcuni beni e servizi valorizzati con indici e coefficienti.

L'ufficio, poi, è tenuto a invitare il contribuente selezionato a "*fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento*" (comma 7). Il contribuente, in tal modo, potrà giustificare gli scostamenti sia in questa fase sia in quella successiva dell'accertamento con adesione, che l'ufficio ha l'obbligo di attivare nell'ambito del procedimento di ricostruzione sintetica del reddito.

La fase di selezione

Le posizioni a maggior rischio di evasione sono individuate in base a un'attenta attività di analisi, prendendo in considerazione soltanto i casi di scostamenti significativi tra reddito dichiarato e capacità di spesa manifestata, ossia il reddito ricostruibile sulla base di situazioni e fatti certi,

nonché sulla concreta disponibilità di beni di cui l'Amministrazione possiede le informazioni relative alle specifiche caratteristiche (ad esempio, potenza dell'auto, lunghezza della barca). Pertanto, saranno evitate le situazioni di marginalità economica e le categorie di contribuenti che, in base ai dati noti, legittimamente non dichiarano, in tutto o in parte, i redditi conseguiti. Così come, tenendo conto del reddito complessivo dichiarato dalla famiglia, non verranno effettuati controlli sulle persone le cui spese risultano coerenti a livello di reddito familiare.

Nella fase di selezione non avranno alcun peso le spese per i beni di uso corrente che fanno riferimento alla spesa media rilevata dall'Istat sui consumi delle famiglie ("spese Istat").

Ampio spazio al contraddittorio e al diritto di difesa del contribuente

Le nuove regole dell'accertamento sintetico ampliano i momenti di confronto tra ufficio e contribuente, garantendo una più elevata qualità del contraddittorio.

Il contribuente selezionato che ha ricevuto l'invito dell'ufficio, già in questa fase può fornire chiarimenti sulle spese individuate dall'Amministrazione, dimostrando, ad esempio, che gli acquisti sono stati realizzati con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, con redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o con redditi legalmente esclusi dalla base imponibile, oppure che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o sono state sostenute da altri soggetti.

Il contraddittorio riguarderà:

- le spese certe, per le quali il contribuente potrà documentare l'errata imputazione o l'inesattezza delle informazioni in possesso dell'Amministrazione
- la disponibilità dei beni per i quali l'Amministrazione possiede le informazioni sulle caratteristiche tecniche per la quantificazione delle spese di mantenimento (il contribuente potrà rappresentare fatti e situazioni per far rilevare l'errata ricostruzione o imputazione della spesa; ad esempio, l'inagibilità dell'immobile, il sequestro del veicolo, eccetera)
- le spese per investimenti sostenute nell'anno, per le quali si potrà dimostrare in che modo si è formata la provvista
- il risparmio, in relazione al quale il contribuente fornirà le informazioni relative alla quota formatasi nell'anno.

Se i chiarimenti forniti sono esaustivi, si chiude l'attività di controllo ai fini della ricostruzione sintetica del reddito. Mentre, se continuano a sussistere elementi di incertezza, il contraddittorio avrà a oggetto anche le "spese Istat". In tal caso, comunque, il contribuente potrà dimostrare con argomentazioni logiche l'esistenza di una differente situazione di fatto, di cui l'ufficio terrà conto,

anche se non supportate da documentazione, purché logicamente sostenibili.

Nell'ipotesi in cui il contribuente non si presenti al contraddittorio o gli elementi di incoerenza non vengano risolti, l'ufficio valuterà l'opportunità di utilizzare ulteriori strumenti istruttori, ad esempio le indagini finanziarie o la richiesta di dati e notizie a soggetti terzi che hanno intrattenuto rapporti con il contribuente.

Nella fase di ricostruzione sintetica del reddito, l'ufficio è obbligato ad attivare l'accertamento con adesione, convocando nuovamente il contribuente al confronto. Nell'invito andranno indicati il maggior reddito accertabile, le maggiori imposte e le relative motivazioni, e formulata la proposta di adesione. Il contribuente che definisce l'invito versando le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, fruisce della riduzione alla metà delle sanzioni. In caso contrario, si svolge il previsto contraddittorio, attraverso il quale si può giungere al perfezionamento dell'accertamento con adesione, che consente beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo. In mancanza dell'accordo, o se il contribuente non si presenta, l'ufficio emetterà l'avviso di accertamento.

Le novità del decreto ministeriale 24 dicembre 2012

La circolare, dopo aver delineato un quadro generale del "nuovo redditometro", fornisce alcuni indirizzi operativi, sulla base delle novità introdotte dal Dm del 24 dicembre 2012.

Tra queste, l'attribuzione a ogni contribuente, in sede di selezione, del ***lifestage*** (stile di vita) della "Famiglia fiscale", ricostruita sulla base delle informazioni desunte dai prospetti dei familiari a carico dei modelli Unico, 730 e Cud. Per determinare il maggior reddito accertabile, infatti, va individuata la tipologia del nucleo familiare e l'area geografica di appartenenza del contribuente (tabella B allegata al decreto).

Per quanto riguarda la **determinazione sintetica del reddito complessivo**, il Dm stabilisce che questo è dato dalla somma di:

- "spese certe", sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare a carico
- "spese per elementi certi", ottenute applicando, ai dati certi (abitazione, mezzi di trasporto), valori medi rilevati dall'Istat o da analisi degli operatori del settore economico di riferimento
- quota degli incrementi patrimoniali imputabile al periodo d'imposta
- quota del risparmio formatasi nell'anno

- quota delle “spese Istat” relative alla tipologia del nucleo familiare di appartenenza.

Circa le **spese per beni e servizi riferite al coniuge e ai familiari a carico**, le stesse sono attribuite in base alla percentuale indicata in dichiarazione per fruire delle detrazioni d’imposta.

Nella ricostruzione del reddito complessivo del contribuente va considerata anche la **quota parte delle spese Istat della famiglia**.

La circolare evidenzia due situazioni, a seconda che ci siano o meno redditi dichiarati.

Nel primo caso, la quota attribuibile va calcolata applicando alla spesa la percentuale corrispondente al rapporto tra reddito dichiarato (o percepito) dal contribuente e redditi complessivi dichiarati dal nucleo familiare. Ad esempio, nel caso di nucleo familiare di due persone con reddito complessivo di 100, di cui 80 per un componente e 20 per l’altro, la spesa sarà attribuita per l’80% al primo e per il 20% al secondo.

In assenza di redditi dichiarati dal nucleo familiare, si farà riferimento al rapporto tra le spese del singolo e quelle totali della famiglia, rilevate dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Ad esempio, se in riferimento a una coppia con un figlio a carico e senza alcun reddito dichiarato risultano spese certe e/o spese per elementi certi pari a 200 per il primo componente, a 100 per il secondo e a 80 per il figlio (da attribuire al 50% tra i genitori, quindi 40 ciascuno), le spese Istat andranno ripartite con le seguenti percentuali:

- per il primo componente, $200 + 40 / 380 = 63\%$
- per il secondo, $100 + 40 / 380 = 37\%$.

di

Patrizia De Juliis

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/nuovo-accertamento-sintetico-punta-al-dialogo-contribuenti>